

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 4 ottobre 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi della Vice Presidente

D'ANGELO

La seduta inizia alle ore 11,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 1) Domande di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (nn. 16519/2017 RGNR – 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP

(Esame e rinvio)

Il relatore BALBONI (*FdI*) informa preliminarmente che in data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Luigi Cesaro, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Napoli Nord – sezione del Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale n. 16519/17 R.G.N.R. – 8701/17 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, in ordine a plurimi fatti di corruzione elettorale – ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960

– commessi tra il marzo 2015 ed il giugno 2015 (periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato nella XVII legislatura), finalizzati in particolare a favorire l'elezione del figlio Armando Cesaro alla carica di consigliere regionale della Campania.

Il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che la richiesta del Pubblico ministero ha ad oggetto 13 conversazioni – intercettate sulle utenze in uso ai signori Armando, Raffaele e Aniello Cesaro, rispettivamente figlio e fratelli del senatore Luigi Cesaro, nonché sulle utenze in uso all'imprenditore Antonio Di Guida ed al sindaco di Marano di Napoli, Angelo Liccardo – che si intenderebbe porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'impianto accusatorio, in cambio di voti a favore del figlio Armando, candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, l'onorevole Cesaro sarebbe «interventuto» in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine di procacciare commesse pubbliche (come quella relativa ad una delle Aree di Sviluppo Industriale), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella relativa alla carica di direttore del distretto sanitario 38 della ASL 2 di Napoli o quella di componente dell'Organismo Interno di Valutazione della regione Campania), posti di lavoro (assunzioni in Poste Italiane S.p.A., in uno studio legale, nonché presso l'Ospedale San Raffaele di Milano), comandi presso altre amministrazioni e così via, fino a due abbonamenti al centro sportivo Aquilasport di Portici (di cui è amministratore unico il fratello Aniello).

Tali episodi sono emersi – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – nell'ambito di una più ampia indagine, compendiata nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R., iscritto presso la Procura di Napoli – DDA, inizialmente per i reati di cui agli articoli 353 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991.

Tale indagine aveva ad oggetto la turbativa – attraverso condotte illecite di Antonio Di Guida, indicato come referente politico del *clan* Polverino, e di Angela Di Guida – della gara per la realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing* alla società «Cesaro Costruzioni Generali S.r.l.» dei fratelli Raffaele ed Aniello Cesaro.

Secondo quanto si evince dall'ordinanza, l'attività investigativa svolta in concomitanza con le elezioni regionali del 2015 avrebbe permesso di svelare anche le modalità di propaganda di taluni candidati di Forza Italia, tra i quali il figlio del parlamentare (poi effettivamente eletto consigliere regionale nella citata tornata elettorale), in favore del quale gli indagati si sarebbero «impegnati» per raccogliere voti. Si sarebbe quindi fatta luce sull'influenza politica esercitata dai Cesaro, attivi nella vita politica e amministrativa della zona di Sant'Antimo e dei paesi limitrofi e titolari di numerose attività economiche. Il Giudice per le indagini preliminari segnala peraltro che a carico di Raffaele e Aniello Cesaro è stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel maggio 2017

per le commistioni politico-mafiose relative alla vicenda del Piano di Insediamento Produttivo di Marano.

Inquadrata la vicenda all'origine della richiesta, il Giudice per le indagini preliminari si sofferma sugli aspetti inerenti l'utilizzabilità delle intercettazioni.

Nel caso in esame, si sottolinea che le intercettazioni sono state disposte nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R. su richiesta della Procura di Napoli – DDA per reati che consentivano l'attività captativa e che sarebbero – ad avviso del Giudice – indubbiamente connessi e collegati sotto il profilo oggettivo e probatorio a quelli oggetto del presente procedimento (voto di scambio). Si tratterebbe di ipotesi di reato relative a fatti che rappresentano due facce del medesimo fenomeno criminale il quale, da un lato, vede la criminalità organizzata (nella specie il *clan* Polverino) infiltrarsi nel tessuto politico-economico locale e, dall'altro, la politica consolidare il suo potere sul territorio.

Secondo il Giudice per le indagini preliminari i due decreti autorizzativi recano una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle fonti di prova su cui essi si fondano, nonché la positiva valutazione circa l'indispensabilità del ricorso allo strumento in questione, unico idoneo, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, a fornire elementi di prova circa le condotte illecite ipotizzate e gli autori delle stesse.

Sotto altro profilo, con riguardo al carattere casuale delle intercettazioni delle quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, il Giudice per le indagini preliminari sostiene che la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indicherebbe che lo strumento captativo fosse diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare. In tal senso andrebbe interpretato a suo avviso anche il fatto che, nel decreto RIT 821/15 si autorizzava l'intercettazione di un'utenza intestata a Luigi Cesaro sul presupposto che non fosse in uso allo stesso, ma al figlio Armando.

Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che, in un'ottica ancora più garantista ed attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare, sia necessario distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro (le prime 5) e le altre.

Quanto alle prime, nella consapevolezza del fatto che lo strettissimo rapporto di parentela tra il parlamentare ed i familiari potrebbe sollevare qualche dubbio sulla casualità delle intercettazioni captate sulle utenze di questi ultimi, il giudice ritiene che potesse prevedersi che costoro si sarebbero interfacciati col parlamentare, e che si sarebbe pertanto resa necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera.

Con riferimento invece alle conversazioni intercettate nei confronti di Antonio Di Guida, importante imprenditore del settore immobiliare e socio dei fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, nonché politico di lungo corso nel centro-destra, il giudice osserva che il rapporto con i fratelli Cesaro emergente dalle conversazioni avesse una natura meramente «affaristica»,

di scambio di favori, non paragonabile a quello familiare, non lasciando prevedere contatti telefonici con il parlamentare. Viene osservato che il legame vantato dal Di Guida – indagato ed intercettato per la vicenda del Piano di Insediamento Produttivo Marano di Napoli – era con Raffaele Cesaro e non con il fratello Luigi, che pure conosceva e frequentava.

Rileva il Giudice per le indagini preliminari che si scoprirà quasi subito che il Di Guida si attivò anche per procacciare voti a Armando Cesaro in cambio di favori, dal che le telefonate con l'onorevole Luigi Cesaro; peraltro i contatti sarebbero stati sporadici e occasionali.

Viene inoltre precisato che l'intercettazione è stata autorizzata il 27 febbraio 2015 e che il primo contatto con il parlamentare (progr. 1119) è del 20 marzo 2015; a questo primo contatto ne seguivano, nell'arco di oltre un mese e mezzo, pochi altri, l'ultimo dei quali il 5 maggio 2015.

Per ciò che concerne in particolare la conversazione di cui al progressivo n. 4483, viene rilevato che il Di Guida, che si trovava con Raffaele, Armando e Luigi Cesaro, nel corso di una telefonata da lui effettuata con Luigi de Biase, passava il telefono al parlamentare.

Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari l'esigua quantità dei contatti induce a ritenere che il Di Guida sia stato intercettato per raccogliere elementi di prova circa le condotte illecite di quest'ultimo e non per cogliere, attraverso la sua utenza, eventuali conversazioni con il parlamentare. Anche richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che l'occasionalità delle intercettazioni non possa essere esclusa per il solo fatto che il Di Guida avesse rapporti con i Cesaro e, quindi, anche con l'onorevole Luigi Cesaro.

In relazione invece alle conversazioni intercettate sulle utenze in uso ad Angelo Liccardo, all'epoca dei fatti sindaco di Marano di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che i rapporti tra questi ed il parlamentare siano ancora meno rilevanti. A sostegno di tale affermazione il giudice osserva che, come risulta dall'informativa del 29 settembre 2015, egli è espressione di una corrente politica contrapposta a Luigi Cesaro e al figlio Armando. Nell'arco di quasi un mese, due sono le conversazioni intercettate, entrambe relative alla vicenda delle «pressioni» per far ottenere un *nulla osta* per il comando presso la Regione a favore di una donna; secondo il giudice, dal tenore delle conversazioni emergerebbe un rapporto di mera conoscenza tra i due.

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta del Pubblico ministero, con riferimento alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo, escludendo invece quelle effettuate sulle utenze dei familiari.

La trasmissione degli atti al Senato riguarda quindi la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle seguenti conversazioni:

6. Progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 20 marzo 2015, vedasi pagina 20 dell'ordinanza);

7. Progressivo 1203, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8);

8. Progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8);

9. Progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, vedasi pagina 20 dell'ordinanza);

10. Progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, vedasi pagina 22 dell'ordinanza);

11. Progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, vedasi pagina 22 dell'ordinanza);

12. Progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1° aprile 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pagina 36);

13. Progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 29 settembre 2015, n. 76/2-5, pagina 336).

Occorre evidenziare, ai fini della valutazione della competenza del Senato sulla richiesta *de qua*, che quest'ultima ha ad oggetto intercettazioni effettuate quando il senatore Cesaro rivestiva la carica di deputato.

La fattispecie appare analoga ad alcuni precedenti della XVII legislatura inerenti a richieste di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Denis Verdini, anch'egli deputato all'epoca dei fatti (*Doc. IV*, n. 1, *Doc. IV*, n. 2 e *Doc. IV*, n. 4).

Con particolare riguardo al *Doc. IV*, n. 2, l'autorità giudiziaria aveva inoltrato la richiesta ad entrambi i rami del Parlamento, senza quindi operare una distinzione delle competenze tra Camera e Senato.

In tale circostanza – espletato un approfondimento coordinato tra le Giunte dei due rami del Parlamento – la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica convennero di adottare, limitatamente ai casi di richieste di utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi, un criterio di riparto volto a radicare la competenza in capo alla Camera di attuale appartenenza del parlamentare (vedasi la seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati del 23 ottobre 2013 e la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 30 ottobre 2013).

Tale criterio fu quindi applicato anche per il *Doc. IV*, n. 1 e per il *Doc. IV*, n. 4, nei quali l'autorità giudiziaria aveva essa stessa seguito un criterio ermeneutico incentrato sull'attuale *status* del parlamentare e non sulla carica dallo stesso rivestita al momento dei fatti.

Per completezza di esposizione si precisa che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede che la richiesta di autorizzazione sia «*trasmessa direttamente alla Camera competente*» da parte del Giudice per le indagini preliminari, ponendo quindi in capo a quest'ultimo il potere di individuare *prima facie* la Camera competente alla quale trasmettere la richiesta.

Nel caso di specie si sottolinea che il Tribunale di Napoli Nord – sezione del Giudice per le indagini preliminari, *prima facie* ha individuato il Senato della Repubblica quale Camera competente ai fini della richiesta di autorizzazione in questione.

Il relatore evidenzia fin d'ora che, nonostante i precedenti della XVII legislatura richiamati, la competenza del caso di specie dovrebbe essere della Camera dei deputati – in quanto il senatore Cesaro era deputato all'epoca dei fatti – sottolineando altresì che ove il senatore Cesaro non fosse stato rieletto in Senato, la competenza sarebbe senza alcun dubbio dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore propone, infine, di fissare un termine di dieci giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Augussori – assente per concomitanti impegni istituzionali – fa preliminarmente presente che il Tribunale ordinario di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, con lettera in data 28 febbraio 2018, ha trasmesso al Senato – ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti relativi al procedimento penale n. 50394/2016 R.G.N.R. – n. 9731/2017 R.G. G.I.P. pendente nei confronti dell'allora senatore Vincenzo D'Anna. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta l'8 marzo 2018.

In data 23 marzo 2018 è stato annunciato il mantenimento della domanda all'ordine del giorno della XVIII legislatura; la questione è stata nuovamente deferita alla Giunta il 18 luglio 2018.

Dall'atto di querela, trasmesso dall'autorità giudiziaria, risulta che, in data 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta dalla senatrice Barbara Lezzi al Presidente del Senato durante il corso della seduta d'Assemblea, inerente un'asserita violazione del Regolamento, il senatore Vincenzo D'Anna avrebbe espresso disapprovazione per le parole della senatrice compiendo un gesto caratterizzato da estrema sconcezza.

Ad avviso della querelante senatrice Lezzi, la citata condotta rappresenterebbe l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai suoi danni, poste in essere dall'allora senatore D'Anna mediante il rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive nel corso delle quali – al fine di giustificare il proprio gesto – quest'ultimo pronunciava espressioni lesive della sua onorabilità.

Viene fatto in particolare riferimento ad interviste rilasciate a diverse emittenti televisive. In particolare si fa riferimento alla trasmissione *Matrix*, trasmessa da Canale 5, condivisa dal senatore D'Anna in data 7 ottobre 2015 sul proprio profilo *Facebook*; *Sky TG24 e Agorà*, trasmessa dalla RAI e condivisa sul profilo *Facebook* il 6 ottobre 2015, durante la quale l'ex senatore D'Anna affermava: «*La Lezzi? Si sentiva Santa Maria Goretti ma faceva le boccacce con un atteggiamento che non è senatoriale*»; in data 16 ottobre 2015 il senatore D'Anna avrebbe poi condiviso sul suo profilo personale *Facebook* la pagina «*Lezzi bugiarda. Dimissioni subito*»; infine, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva *Domenica Live*, in onda su Canale 5, affermava che la senatrice Lezzi «*Faceva il gesto che ho mimato, cacciando la lingua all'oratore*».

Nella querela si afferma che l'atto riferito dall'ex senatore D'Anna – nato, secondo la senatrice Lezzi, dalla necessità di sistemarsi la giacca sulle spalle dopo un momento di concitazione verbale e fisica – sarebbe stato da lui caricato sul *web* in un video modificato e ritoccato dallo stesso senatore (al fine, secondo quest'ultimo, di migliorare la qualità tecnica delle immagini).

In data 4 novembre 2016 il Pubblico ministero ha chiesto disporsi l'archiviazione del procedimento ritenendo sussistente la causa di non punibilità *ex* articolo 68 della Costituzione.

Proposta opposizione dalla parte offesa, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che il caso di specie non fosse sussumibile nella previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all'interessato per l'eventuale presentazione di memorie difensive o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio)

(Esame e rinvio)

Il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa preliminarmente presente che in data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa dal Tribunale di Verona – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco.

La senatrice Bonfrisco in data 21 luglio 2017 è stata rinviata a giudizio, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine al reato di cui agli articoli 416, primo comma (associazione per delinquere), 318 e 321 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione).

Secondo l'impianto accusatorio la senatrice Bonfrisco avrebbe in particolare ricevuto da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., già peraltro condannato, come precisa il giudice, in forza di sentenza di applicazione pena GIP Verona n. 1736/16 – il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone, l'assunzione (dietro sua richiesta) di una persona presso la E-Global Service S.p.A., nonché la corresponsione (dietro sua richiesta) per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari ad euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo Zoccatelli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli.

Il tutto – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalle società Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A. al cui apice vi era Gaetano Zoccatelli; tale sodalizio, secondo l'ipotesi accusatoria, era finalizzato a garantire che tutte le gare bandite dal CEV venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società di cui lo Zoccatelli era legale rappresentante.

Secondo l'autorità procedente la senatrice Bonfrisco avrebbe fornito un «costante e continuo appoggio politico» in favore dello Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il consorzio CEV ed il suo operato; grazie al «decisivo contributo da lei apportato in sede parlamentare» quest'ultimo sarebbe stato infatti inserito tra le 35 grandi stazioni appaltanti nazionali.

Il supporto della senatrice si sarebbe realizzato in particolare durante l'iter legislativo con la presentazione di un emendamento a sua firma (poi effettivamente approvato) finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché parlando direttamente con la relatrice per il disegno di legge in questione al fine di ottenere modifiche favorevoli allo stesso CEV e, conseguentemente, alle società Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., sempre illecitamente aggiudicatrici in via automatica delle gare bandite dal CEV.

Eccepita (con dichiarazione del 5 gennaio 2018) dalla senatrice Bonfrisco l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni del Pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha trasmesso gli atti al Senato per la deliberazione di competenza.

Occorre rammentare che la vicenda *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta nel corso della XVII legislatura in relazione ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche (Doc. IV, n. 15), che si concluse con l'accoglimento parziale della richiesta.

Successivamente, sempre nel corso della XVII legislatura ed in merito alla stessa vicenda, il Presidente del Senato, con nota del 13 dicembre 2017, trasmise alla Giunta la richiesta della senatrice Bonfrisco di insindacabilità della propria attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nell'ambito dell'esame della questione sollevata dalla senatrice, la Giunta reputò – in via pregiudiziale – di proporre all'Assemblea il sollevamento di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, motivato dalla constatazione «dell'emergere di una sorta di »sindacabilità indiretta« per via giudiziaria anche dell'attività più squisitamente parlamentare come quella legislativa» (Doc. XVI, n. 2).

In data 23 dicembre 2017 l'Assemblea del Senato approvò la proposta della Giunta.

Il relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal signor Ciro Falanga, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 28480/16 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DE FALCO (M5S) informa preliminarmente che nel corso della seduta dell'Assemblea del 21 marzo 2017 (seduta n. 789 della XVII legislatura) l'allora senatore Ciro Falanga informava il Presidente del Senato in merito ad una fattispecie di insindacabilità parlamentare pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e originato da una querela sporta dall'onorevole Donatella Ferranti, per il reato di diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale, in relazione ad alcune dichiarazioni rese in un'intervista-video pubblicata sul *CorriereTv* (e cioè sul sito *web* del *Corriere della Sera*) del 17 maggio 2016 e poi ripresa nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano. Il Presidente del Senato, preso atto di quanto riferito in Aula dal senatore Falanga – secondo cui, pur avendo egli eccepito l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria non avrebbe accolto l'eccezione omettendo poi di trasmettere gli atti al Senato – nonché della missiva successivamente inviata dallo stesso senatore il 22 marzo 2017, in data 24 marzo 2017 deferiva la questione alla Giunta ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2013, n. 140.

La questione veniva esaminata dalla Giunta in data 5 aprile 2017.

In tal sede il relatore, non essendo presente nel fascicolo a disposizione della Giunta alcun atto successivo al verbale di interrogatorio dell'allora senatore Falanga e non essendo quindi possibile conoscere con certezza lo stato del procedimento penale, proponeva che la Giunta deliberasse un'integrazione istruttoria, da inviare alla competente autorità giudiziaria, finalizzata a chiedere informazioni circa lo stato degli atti relativi al procedimento penale n. 28480/2016 R.G.N.R., riservandosi – una volta ricevuto tale chiarimento istruttorio – di formulare alla Giunta una proposta ulteriore, che avrebbe potuto anche consistere nella proposizione del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, ove fossero stati acquisiti elementi atti a comprovare il compimento di atti procedurali diversi da quelli previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, successivamente all'eccezione proposta dall'allora senatore Falanga nel corso dell'interrogatorio svolto il 2 marzo 2017. Essendo stata tale proposta di integrazione istruttoria approvata all'unanimità da parte

della Giunta, il 10 aprile 2017 il Presidente del Senato trasmetteva la citata deliberazione al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma.

In data 8 maggio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al quale il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma aveva provveduto a trasmettere l'istanza della Giunta, forniva riscontro alla Presidenza del Senato; la documentazione veniva trasmessa al Presidente della Giunta il 10 maggio 2017.

La citata richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, presentata dal senatore Falanga ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, veniva mantenuta all'ordine del giorno della XVIII legislatura (vedasi resoconto dell'Assemblea del 23 marzo 2018) e nuovamente deferita alla Giunta in data 18 luglio 2018.

Nelle more dell'esame, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 marzo 2018, disponeva, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la trasmissione alla Giunta degli atti del citato procedimento penale (n. 28480/16 R.G.N.R. – n. 12075/17 R.G. GIP) nei confronti dell'avvocato Falanga, senatore all'epoca dei fatti.

Il Presidente del Senato deferiva la questione all'esame della Giunta in data 26 luglio 2018 (*Doc. IV-ter*, n. 6).

I due procedimenti – attivati, rispettivamente, dall'interessato e dall'autorità giudiziaria – riguardano gli stessi fatti, ossia le dichiarazioni rese nell'intervista-video intitolata «*Ciro Falanga: no al condono edilizio? Col c...che voteremo la fiducia*», pubblicata su *CorriereTv* del 17 maggio 2016 e ripresa con il titolo «*Falanga e la legge antiruspe: »Se la stravolgono addio alla fiducia«*» nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano.

In tal sede il senatore Falanga pronunciava alcune espressioni, ritenute diffamatorie dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia; nel corso dell'intervista su *CorriereTv*: «*Per quanto riguarda la Ferranti, lei è Presidente della Commissione Giustizia, però ha la presunzione di governare l'intero Parlamento. Mi blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica – e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico – perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione. Probabilmente l'onorevole Ferranti ha interesse ad andare in Cassazione e ci vuole andare non già per meriti o per valutazione del CSM ma ci vuole andare per legge, altro che i provvedimenti ad personam di Berlusconi...»;* nell'intervista sul *Corriere della Sera*: «*Donatella Ferranti si comporta come se alla Camera potesse decidere tutto lei. Sta bloccando, e mi assumo io la responsabilità di ciò che sto dicendo, la legge per il rientro dei magistrati dalla politica. Sa perché? Perché mi sta chiedendo di scrivere nella legge che i magistrati, di ritorno dalla politica, devono essere nominati in Cassazione. Così ci può andare anche lei. Altro che leggi ad personam di Silvio Berlusconi*».

Dall'atto di querela allegato dall'autorità giudiziaria emerge che ulteriori affermazioni sarebbero state espresse anche dalle agenzie di stampa del 18 maggio 2016, riportate da *Il Mattino* nell'articolo del 19 maggio 2016 e in un articolo sul quotidiano *Il Mattino-Napoli* del 20 maggio 2016.

Il relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all'ex senatore Falanga per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva successivamente all'acquisizione dei predetti elementi istruttori.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE prospetta l'ipotesi di avviare la discussione generale in merito alla convalida delle elezioni nella Regione Sicilia, il cui esame è iniziato nella seduta del 25 settembre 2018.

Dopo interventi del senatore CUCCA (*PD*) – che sottolinea che siano al più presto trattati anche gli altri ricorsi elettorali, nonché l'esigenza di coordinare i lavori della Giunta con quelli delle altre Commissioni, con particolare riferimento alla Commissione Giustizia – del senatore GRASSO (*Misto-LeU*) – che concorda con quanto da ultimo osservato dal senatore Cucca – e della senatrice D'ANGELO (*M5S*), la quale condivide l'avvio della discussione generale in merito alla convalida delle elezioni nella Regione Sicilia, il PRESIDENTE comunica che l'avvio della discussione generale in merito alla convalida delle elezioni nella Sicilia avrà luogo nella seduta che sarà convocata mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 8,30. Si riserva altresì di prendere contatti con il Presidente della Commissione Giustizia con riguardo all'opportunità di conciliare il più possibile il calendario dei lavori dei due organi parlamentari.

*Il senatore Gasparri esce dall'aula della Giunta.
Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.*

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 4) Richieste di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) fa preliminarmente presente che il Tribunale ordinario di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con

ordinanza in data 30 marzo 2018, pervenuta il successivo 19 aprile, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un’eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 537/18 R.G.P.M. – n. 9011/2018 R.G. G.I.P., pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all’articolo 595, comma 3, del codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame della Giunta in data 25 luglio 2018.

I fatti originano da una querela presentata dal dottor Roberto Saviano in data 4 gennaio 2018 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativa al contenuto – ritenuto diffamatorio – di tre differenti *tweet* postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l’8 ottobre 2017 ed inerenti alla sua presenza, quale ospite in studio, della trasmissione televisiva *Che tempo che fa*, andata in onda su RaiUno nella serata dell’8 ottobre 2017.

Dall’atto di querela si evince che con un primo *tweet* in data 7 ottobre 2017, il giorno precedente la predetta trasmissione, il senatore Gasparri scriveva: «*Ma @fabfazio che prende milioni dei cittadini, è un verme o ricorderà a #Saviano che è pregiudicato con condanna definitiva? #chetempocheffa*».

L’8 ottobre 2017 lo stesso senatore scriveva: «*Cambiare canale, evitare @fabfazio che fa parlare il pregiudicato #Saviano, discaricheRAI #chetempocheffa*».

Poco dopo, un ulteriore *tweet* affermava: «*Lo strapagato @fabfazio ospita a #chetempocheffa il pregiudicato #Saviano che ha subito una condanna definitiva in Cassazione #Rai approva?*».

Il dottor Saviano, nel precisare – nella sua querela – di non essere pregiudicato e di non aver mai riportato condanne penali, ha ritenuto tale comportamento lesivo della propria reputazione e onorabilità e non ascrivibile al diritto di critica.

Il relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all’interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.